

2. Violazione della direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 49 del TFUE sulla libertà di stabilimento.

La Commissione ritiene che il requisito di cui al paragrafo 2, capo A, dell'articolo unico del decreto ministeriale n. 109088/12.12.2011, secondo il quale il certificato di formazione del mediatore deve attestare i metodi d'insegnamento, il numero di partecipanti, il numero e le qualifiche dei formatori, la procedura di esame e di valutazione dei candidati e le modalità con cui viene garantita l'obiettività di tale procedura, ecceda quanto può essere richiesto per valutare il livello delle conoscenze e delle qualifiche professionali che si presume il titolare possieda e non consenta di valutare correttamente la questione se la formazione dell'interessato riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Grecia. Per tali ragioni la disposizione di cui sopra è in contrasto con gli articoli 13, 14, 50 e con l'allegato VII, della direttiva 2005/36/CE.

Inoltre, il paragrafo 5, capo A, del decreto ministeriale di cui sopra impone ai mediatori stranieri pienamente qualificati di dimostrare di possedere un'esperienza aggiuntiva di almeno tre partecipazioni al procedimento di mediazione prima che siano riconosciute in Grecia le loro qualifiche, mentre tale requisito non è imposto ai mediatori che acquisiscano la loro formazione professionale in Grecia. Di conseguenza, la disposizione summenzionata è in contrasto con l'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE che prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante dia accesso alla professione, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti che abbiano ricevuto un certificato da un altro Stato membro, e viola il principio di non discriminazione come previsto dall'articolo 49 del TFUE.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (GU 2006, L 376, pag. 36).

⁽²⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2005, L 255, pag. 22).

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla MS avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 31 maggio 2017, causa T-17/16, MS / Commissione

(Causa C-19/18 P)

(2018/C 083/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MS (rappresentante: L. Levi, avvocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza del Tribunale del 31 maggio 2017 nella causa T-17/16;
- di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito del ricorso in primo grado dinanzi ad esso proposto ovvero, se la Corte dovesse ritenere che lo stato della causa le consente di decidere il ricorso, accogliere i capi della domanda proposti dalla ricorrente in primo grado, ossia:
- riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE;
- ordinare la produzione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il supporto necessario della decisione di estromissione;
- ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento scorretto della Commissione, valutato equitativamente in EUR 20 000;
- ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse alla ricorrente e di reintegrarla nel Team Europe;

— condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

L'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto nella qualificazione giuridica del fondamento dell'azione di risarcimento proposta dinanzi al giudice di primo grado nonché da una violazione dell'obbligo di motivazione di tale primo giudice.

L'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto anche nella qualificazione giuridica della lettera d'intesa nonché da una violazione dell'obbligo di motivazione del primo giudice. Quest'ultimo avrebbe snaturato il contenuto del fascicolo.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-27/18)

(2018/C 083/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2014/26/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti derivanti dall'articolo 43, paragrafo 1, di detta direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, a causa della violazione da quest'ultima commessa dell'obbligo di comunicare alla Commissione le misure di recepimento della direttiva 2014/26/EU, una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 19 121,60 a decorrere dalla data di notifica della sentenza di accoglimento del ricorso.
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/EU, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 10 aprile 2016, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Alla luce del fatto che non sono state comunicate le misure nazionali di recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.
2. Nel suo ricorso, la Commissione propone di infliggere alla Repubblica di Bulgaria una sanzione pecuniaria giornaliera pari a EUR 19 121,60. L'importo della sanzione sarebbe stato calcolato in considerazione della gravità e della durata della violazione, e dell'effetto dissuasivo in considerazione della situazione finanziaria di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU 2014, L 84, pag. 72.